

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

IX[^] LEGISLATURA



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

N.

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. _____ CONCERNENTE
“MODIFICHE ALL’ART. 14, COMMI 4 E 6 DELLA LEGGE
REGIONALE 27 SETTEMBRE 1999 N. 33/99 E S.M.I.”.**

(di iniziativa del Consigliere regionale Massimo Romano)

Campobasso, 6 giugno 2011

RELAZIONE

(di accompagnamento alla proposta di legge)

Con legge regionale 23 novembre 2010, n. 20, concernente “modifiche alla legge regionale 27 settembre 1999, n. 33 “disciplina regionale del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”, sono state apportate modifiche ed integrazioni alla disciplina legislativa di rango regionale concernente il commercio.

In particolare, la predetta modifica legislativa ha inciso in modo significativo sulle giornate di apertura domenicale e festiva degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, incrementandone sensibilmente il numero, stabilito in trentadue (art. 14, comma 4, secondo periodo, l.r. 33/99 come modificata per effetto dell’art. 5, l.r. 20/2010), e consentendone addirittura un ulteriore numero di tre in deroga (comma 5), con possibilità di ulteriori deroghe rimesse alla facoltà della Giunta regionale e dei sindaci dei comuni interessati (comma 6).

Il sottoscritto, proprio in sede di approvazione della predetta legge regionale 20/2010 ha espresso il proprio voto contrario, motivandolo in base alla necessità di recepire le doglianze di numerose associazioni di consumatori, di esercenti, dei sindacati e di talune organizzazioni cattoliche che lamentavano in particolare il pregiudizio economico per i piccoli esercizi al dettaglio ubicati nei centri urbani e nei piccoli comuni, nonché il sacrificio dei lavoratori costretti a defatiganti turni di lavoro anche in giornate festive e/o domenicali, nonché infine la ingiusta compressione del principio cristiano del riposo domenicale e del rispetto della dignità dei lavoratori e soprattutto delle madri lavoratrici a dedicarsi alla famiglia e alla cura dei propri figli nelle festività.

La presente proposta di legge risulta dunque finalizzata a contenere drasticamente il numero di aperture dei grandi esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa in modo da contemperare le esigenze dei consumatori, quelle degli esercenti dei centri commerciali, nonché quella degli esercenti dei piccoli esercizi ubicati nei piccoli comuni e nei centri urbani sul cui territorio sono localizzati centri commerciali, nonché le organizzazioni datoriali, sindacali e tutte le altre associazioni, anche cattoliche.

Pertanto, la presente proposta di legge stabilisce nel numero massimo di dodici le aperture domenicali e festive consentite, con possibilità di incremento nel numero di tre giornate in deroga.

Massimo ROMANO

Art. 1

(modifiche all'art. 14, commi 4 e 6, l.r. 33/99)

1. (Al comma 4, secondo periodo, dell'art. 14 della legge regionale 27 settembre 1999 n. 33, come sostituito dall'art. 5 della legge regionale 23 novembre 2010, n. 20, la parola "trentadue" è sostituita con la parola "dodici").
2. Al comma 6, primo periodo, dell'art. 14 della legge regionale 27 settembre 1999 n. 33, come sostituito dall'art. 5 della legge regionale 23 novembre 2010, n. 20, dopo le parole "ulteriori aperture in deroga" sono aggiunte le seguenti: "nel limite massimo di due giorni".
3. Il comma 6 dell'art. 14 è abrogato.

Art. 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Massimo ROMANO